

BREVI NOTE CRITICHE SULL'ESECUZIONE DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE NON PRECEDUTA DA SEQUESTRO PREVENTIVO NEL NUOVO DECRETO DELEGATO DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

di Giacomo Pestelli

Il contributo analizza il nuovo art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. introdotto dal decreto legislativo di riforma del processo penale, relativo alle modalità di esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo, evidenziando contraddizioni e profili critici della novità normativa.

SOMMARIO: 1. Premessa: il decreto legislativo di riforma. – 2. Il nuovo art. 86, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. – 3. Le criticità e i rischi di effettività della nuova disciplina. – 4. Conclusioni.

1. Premessa: il decreto legislativo di riforma.

La mastodontica riforma del processo penale è ormai una realtà: è stato infatti emanato il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato sulla G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 – S.O. n. 38, che dà attuazione alla legge delega 27 settembre 2021, n. 134¹.

L'intervento di riforma si presenta come particolarmente ampio ed articolato e, accanto ad innovazioni decisamente interessanti e da salutare con favore², ve ne sono altre di dubbia utilità e su cui pare lecito esprimere forti riserve per l'impatto negativo che avranno sul funzionamento complessivo del sistema giudiziario³.

¹ L'urgenza di provvedere all'attuazione della riforma, anche per tener fede agli impegni europei, veniva in particolare sottolineata nella Relazione dell'Ufficio Studi di Camera e Senato sullo schema di decreto delegato A.G. 414 – "Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa", 3, ove si evidenziava come l'adozione del decreto delegato di riforma del processo penale entro la fine del 2022 fosse «un traguardo da raggiungere al fine di accedere ai finanziamenti previsti dall'Unione europea nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza» e allo scopo di raggiungere la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali.

² Tra cui, ad es., digitalizzazione degli atti del procedimento penale, notifiche e impugnazioni telematiche, partecipazione da remoto ai procedimenti, "cartolarizzazione" e "cameralizzazione" delle impugnazioni, salvo casi specifici: tutte misure che fanno tesoro della pregressa esperienza maturata con i provvedimenti emergenziali emanati durante la crisi pandemica.

³ Solo per indicarne alcune: la nuova "udienza predibattimentale" nel giudizio a citazione diretta, che oltre a rendere del tutto inutile la distinzione tra reati procedibili a citazione diretta e reati per cui è prevista

Tra le disposizioni oggetto di severa critica, già un attento osservatore aveva indicato quella di cui al nuovo art. 578-ter c.p.p., che prevede come dall'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione discenda la revoca della confisca disposta con la sentenza impugnata, salva l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione, con effetti nefasti sul piano del contrasto ai fenomeni di illecita accumulazione di ricchezza⁴, oltre – può aggiungersi – al rischio di un uso distorto del sistema delle misure di prevenzione (utilizzate quale surrogato della confisca penale).

Nella stessa ottica critica si pone anche un'altra norma introdotta dalla riforma, dettata sempre in materia di confisca, vale a dire l'art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

Si tratta di una disposizione apparentemente insignificante, che rimane quasi sottotraccia nella selva di norme di cui è composto l'articolato normativo, opportunamente relegata tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ma che risulta in realtà dotata di una portata dirompente e al tempo stesso foriera di gravi conseguenze pratiche, perché – come vedremo – parifica l'esecuzione di confische per equivalente e pene pecuniarie, in un'inedita (quanto errata) assimilazione tra due istituti profondamente diversi tra loro.

2. Il nuovo art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

La novella normativa viene introdotta dall'art. 41, comma 1, lett. i) del decreto delegato, che va a modificare l'art. 86 disp. att. c.p.p., inserendo al suo interno un inedito comma 1-bis.

Si tratta della norma che, fino ad oggi, ha regolato la vendita e la distruzione delle cose confiscate e che, a seguito della riforma, andrà viceversa a disciplinare più in generale l'esecuzione delle confische (unitamente all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., norma di centrale importanza in materia di gestione dei beni sottoposti a sequestro e confisca).

Per quanto qui più da vicino ci interessa, la nuova disposizione intende disciplinare *ex novo* il caso, assai frequente nella pratica, dell'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da previo sequestro preventivo dei beni ovvero in relazione a beni che non siano stati specificamente individuati dal giudice.

Come si sa, infatti, la confisca (diretta o per equivalente) può o meno essere preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo, il quale – in tali casi – viene adottato per “anticipare” gli effetti del provvedimento ablatorio definitivo e per

l'udienza preliminare, avrà importanti ricadute negative sulla gestione dei ruoli dei giudici; la necessità di procedere alla documentazione audiovisiva delle deposizioni testimoniali, anche per evitare la dispersione della prova in caso di mutamento del giudice, che oltre a sovvertire la giurisprudenza “Bajrami” (Cass., S.U., 30.05.2019, n. 41736), non tiene in minimo conto le inesistenti dotazioni infrastrutturali degli uffici giudiziari; il farraginoso e defatigante meccanismo di avvisi, differimenti, comunicazioni ed avocazioni in materia di conclusione delle indagini preliminari.

⁴ Cfr. F. MENDITTO, [La riforma penale \(l. n. 134/2021\): le disposizioni in materia di sequestro e confisca dello schema di decreto delegato presentato dal governo](#), in questa *Rivista*, 14.09.2022, 10 ss.

impedire la dispersione dei beni suscettibili di successiva confisca all'esito della definizione del procedimento penale⁵.

In caso di confisca per equivalente, spetta solitamente al P.M. in sede esecutiva, quale organo dell'esecuzione, la scelta e l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "*quantum*" da confiscarsi⁶, atteso che il giudice può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare⁷.

Sul punto, la legge delega aveva espressamente indicato, tra i propri criteri direttivi, che il Governo fosse delegato a prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenisse con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie [art. 1, comma 14, lett. a), l. n. 134/2021]⁸.

Nel tradurre tale disposizione nella relativa norma di attuazione, il decreto legislativo ha quindi deciso di inserire un nuovo comma 1-bis nell'art. 86 disp. att. c.p.p., così formulato: «*Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente*»⁹.

La nuova norma, facendo piana applicazione del criterio di delega, istituisce dunque un espresso e diretto collegamento tra l'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo e l'esecuzione delle pene pecuniarie (salvo quanto si dirà sulla seconda parte della norma citata).

Per comprendere il senso di tale disposizione e le riserve manifestate in merito, occorre allora procedere ad una lettura coordinata della previsione sopra indicata con le norme,

⁵ Come noto, non esiste una disposizione generale che regoli la confisca per equivalente, ma essa è prevista da numerose disposizioni speciali in relazione a singole fattispecie di reato, tra cui possono indicarsi, senza pretesa di esaustività, gli artt. 240 comma 1-bis, 270-septies, 322-ter, 423-quater, 452-undecies, 466-bis, 474-bis, 493-ter, 518-duodevicies, 600-septies, 603-bis.2, 644 e 648-quater c.p., 19 d.lgs. n. 231/2001, 12-bis d.lgs. 74/2000, 187 d.lgs. n. 58/1998 e 2641 c.c..

⁶ Cfr. Cass., Sez. 3, 09.09.2020, n. 25450, in *CED*, in motivazione; Cass., Sez. 3, 08.07.2019, n. 29533, *ivi*, in motivazione; Cass., Sez. 6, 25.10.2017, n. 53832, *ivi*, rv. 271736.

⁷ Cfr. Cass., Sez. 5, 02.12.2014, n. 9738, in *CED*, rv. 262893.

⁸ Si tratta di una soluzione già elaborata e mutuata integralmente dall'articolato della Commissione Lattanzi [cfr. art. 7-bis, comma 1, lett. a)].

⁹ Rispetto allo schema di decreto legislativo, occorre segnalare che il testo di legge definitivo, pubblicato in G.U., ha eliminato il riferimento espresso, contenuto nell'ultima parte della norma, ai beni individuati successivamente «al provvedimento di confisca»: si tratta, tuttavia, di modifica che non incide sul senso della disposizione, giacché essa appare con ogni evidenza riferirsi ai beni individuati successivamente al provvedimento di confisca. Diversamente opinando, infatti, ossia laddove si volesse riferire l'individuazione dei beni e l'avverbio di tempo («successivamente») all'esecuzione e non al provvedimento di confisca, si approfondirebbero ancor di più le gravi criticità indicate nel testo.

parimenti novellate dal decreto legislativo, che regolano l'esecuzione delle pene pecuniarie.

La riforma prevede infatti un nuovo ed articolato meccanismo per l'esecuzione delle pene pecuniarie, attraverso la totale riscrittura dell'art. 660 c.p.p.: in sintesi, secondo la novella, quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il P.M. dovrà emettere un «*ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento*» (comma 1), che dovrà essere «*notificato al condannato e al suo difensore*» e dovrà contenere, tra le altre cose, gli estremi della condanna, il dispositivo del provvedimento, l'ammontare della pena pecuniaria dovuta e le modalità di pagamento (comma 2), nonché dovrà contenere «*l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita*», salva la facoltà per il condannato di depositare istanza di pagamento rateale della pena, sulla quale deciderà il magistrato di sorveglianza, a cui il P.M. dovrà trasmettere gli atti (comma 3).

Il P.M., poi, se accerterà che il pagamento è stato effettuato (anche ratealmente), dovrà dichiarare avvenuta l'esecuzione della pena (comma 6); in caso contrario, dovrà trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena (comma 7). Il magistrato di sorveglianza, a propria volta, prima della conversione della pena, dovrà procedere all'accertamento della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato, disponendo le opportune indagini sull'eventuale possesso di beni o redditi da parte dello stesso, richiedendo, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria (comma 9). In caso di insolvibilità del condannato, la conversione della pena potrà essere differita per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile per una sola volta (comma 10).

La conferma che l'intendimento del legislatore delegato sia proprio quello di istituire un parallelismo tra le due forme di esecuzione – per confische e pene pecuniarie – si ricava, poi, in maniera chiara e netta, dalla stessa Relazione illustrativa del provvedimento in esame, laddove si afferma espressamente che la volontà della legge delega, come si desumerebbe da una lettura congiunta dei criteri direttivi relativi alla riforma di tali due esecuzioni, sarebbe quella «di introdurre meccanismi efficaci per l'esecuzione tanto delle pene pecuniarie, quanto della confisca per equivalente, nell'ipotesi di cui si è detto. In attuazione della legge delega, pertanto, la nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria troverà applicazione, in quanto compatibile, anche per l'esecuzione della confisca per equivalente. Ciò è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina», con l'ulteriore considerazione per cui «la conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell'adempimento, ove possibile, è d'altra parte misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE (cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET)»¹⁰.

¹⁰ Cfr. *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, 178, ove si aggiunge come si tratterebbe «di una soluzione già accolta dal sistema, in quanto prevista dall'art. 735-bis c.p.p. per l'esecuzione di provvedimenti resi da Autorità straniere che abbiano ad oggetto una "confisca consistente nella imposizione del pagamento

In realtà, il *primum movens* dell'equiparazione tra i due istituti è da rinvenire nei lavori della Commissione ministeriale Lattanzi – da cui il legislatore delegato dimostra di aver attinto a piene mani – la quale, dopo aver proposto la stessa soluzione, giustificava invero tale equiparazione «in forza dell'assunto che il provvedimento che dispone detta confisca, per il destinatario, comporta, di fatto, l'obbligo di corrispondere un importo pecuniario e per lo Stato consiste in un titolo esecutivo per quel medesimo importo. Esattamente come accade per le condanne a pena pecuniaria»¹¹.

3. Le criticità e i rischi di effettività della nuova disciplina.

Ora, ciò premesso, ognuno vede come l'aver stabilito un legame a doppio filo tra le norme in materia di esecuzione della confisca per equivalente e quelle in materia di esecuzione delle pene pecuniarie, comporti evidenti criticità logiche e concreti rischi di infruttuosità dell'azione di contrasto alla criminalità lucrogenetica.

Anzitutto, in via preliminare, vale la pena subito osservare come l'impostazione seguita dal legislatore delegato sconti un grave vizio di fondo, consistente nell'assimilazione concettuale tra due istituti – la confisca e la pena pecuniaria – in realtà profondamente diversi tra loro.

Contrariamente a quanto sopra riportato, infatti, pena pecuniaria e confisca hanno una diversa natura giuridica, giacché mentre con la prima sorge in capo al condannato un'obbligazione pecuniaria e correlativamente in capo allo Stato un diritto di credito, nella confisca (anche per equivalente) non vi è alcuna obbligazione da estinguere, né si ha alcun "titolo esecutivo", ma vi è l'acquisto della proprietà di un bene da parte dello Stato (a titolo originario ovvero derivativo, a seconda della tipologia di confisca) e la correlata azione di spossessamento del condannato, che viene privato dei proventi illeciti delle sue attività¹².

In secondo luogo, se è pur vero che entrambi gli istituti sono accomunati dalla loro natura afflittiva¹³, gli stessi – sul piano sostanziale – rispondono a funzioni e requisiti totalmente diversi: mentre la pena pecuniaria ha infatti un contenuto esclusivamente sanzionatorio (oltreché rieducativo e risocializzante), la confisca per equivalente partecipa viceversa di un contenuto anche *ripristinatorio* dell'ordine leso, andando a sottrarre al condannato il provento delle sue attività criminose ed il conseguente lucro originatosi¹⁴.

di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto del reato" (che è provvedimento riconducibile, per l'appunto, alla confisca per equivalente che non si sia già manifestata nell'apprensione di un bene in sede di sequestro)».

¹¹ Cfr. *Relazione finale della Commissione Lattanzi*, 42.

¹² Sulla natura espropriativa della confisca v., per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2015, 844; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2010, 845.

¹³ Sulla «connotazione prevalentemente afflittiva» e la natura «eminente sanzionatoria» della confisca per equivalente v. Corte cost., ord. n. 97/2009 e n. 301/2009.

¹⁴ Cfr. V. MONGILLO, *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*,

La *ratio* dell'istituto della confisca per equivalente è, infatti, «quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento»¹⁵, trattandosi di una «forma di prelievo pubblico a compensazione di illeciti prelievi»¹⁶.

Sotto altro profilo, poi, l'assimilazione tra le due figure di esecuzione risulta errata anche per la fallace equazione relativa all'oggetto dei due istituti.

Se infatti si vuole avere riguardo al denaro come oggetto tanto dell'esecuzione della pena pecuniaria, quanto della confisca, occorre subito rilevare che, in realtà, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole, «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene»¹⁷.

Di conseguenza, l'esecuzione di una confisca su una somma di denaro non potrà mai ricadere sotto le spoglie del nuovo art. 86, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p., esulando dal suo oggetto, in quanto da qualificarsi come diretta e non per equivalente.

Lo stesso è a dirsi per qualsiasi altro bene (immobile, mobile registrato, titolo di credito o altro bene materiale o immateriale, come ad es. le c.d. *criptovalute*) che costituisca il reimpiego dei profitti illeciti, giacché – come puntualizzato anche qui dalla giurisprudenza di legittimità più autorevole – in ogni caso in cui si accerti la trasformazione del denaro, provento del reato, in beni di altra natura, fungibili o infungibili, «non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato»¹⁸.

Solo qualora non vi sia prova della derivazione illecita dei beni rinvenuti nella disponibilità del condannato si potrà parlare, allora, correttamente, di confisca per equivalente¹⁹, ma ognuno vede come una procedura quale quella sopra tratteggiata, pensata appositamente per l'escussione monetaria, mal si attagli alla confisca di tali

in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 2, 724 s., il quale riconosce «la *fisionomia preminentemente ripristinatoria o riequilibratrice*, più che punitiva, della confisca – anche per equivalente – del profitto, in quanto destinata alla mera rimozione del guadagno indebitamente locupletato (...). Ciò a prescindere dalla natura giuridica di “sanzione”, pure ascrivibile alla misura in esame». In termini anche S. SEMINARA, *sub* art. 322 *ter*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Padova, 2017, 1070. In giurisprudenza v., con riferimento alla confisca per equivalente nel reato di corruzione, Cass., Sez. 6, 13.02.2014, n. 14017, in *CED*, in motivazione, che la definisce una «sanzione ripristinatoria dell'indebito arricchimento».

¹⁵ Cass., S.U., 25.06.2009, n. 38691, in *CED*, in motivazione.

¹⁶ Cass., S.U., 25.10.2005, n. 41936, in *CED*, in motivazione.

¹⁷ Cass., S.U., 27.05.2021, n. 42415, in *CED*, rv. 282037. In senso analogo Cass., S.U., 26.06.2015, n. 31617, *ivi*, rv. 264437 e Cass., S.U., 30.01.2014, n. 10561, *ivi*, in motivazione.

¹⁸ Cass., S.U., 30.01.2014, n. 10561, *cit.*, in motivazione. Analogamente Cass., S.U., 25.10.2007, n. 10280, in *CED*, in motivazione.

¹⁹ Che, come noto, prescinde dal nesso di pertinenzialità tra bene confiscabile e reato: cfr. Cass., S.U., 25.10.2005, n. 41936, *cit.*; Cass., Sez. 3, 15.04.2015, n. 20887, in *CED*, rv. 263408; Cass., Sez. 2, 26.06.2014, n. 31229, *ivi*, rv. 260367.

tipologie di beni, nella misura in cui – al netto dei rischi di dispersione dei patrimoni oggetto di aggressione di cui subito si dirà – essa vorrebbe che s’intimasse al condannato di pagare, sotto minaccia di procedere altrimenti all’ablazione dei beni rinvenuti nella sua disponibilità.

Il sistema sopra descritto implica, poi, gravi problemi di effettività dello strumento ablativo e consistenti criticità operative.

Se, infatti, il meccanismo indicato nel nuovo art. 660 c.p.p. è un segno di grande civiltà giuridica verso i condannati a pena pecuniaria (nella misura in cui permette loro di porsi nelle condizioni di adempiere spontaneamente al comando sanzionatorio e di venire incontro anche alle loro difficoltà economiche, con recupero di un certo tasso di effettività del sistema dell’esecuzione penale e della funzione rieducativa e risocializzante della pena), non può certo dirsi che analoga esigenza assista il campo della confisca, laddove lo scopo dell’esecuzione è quello di sanzionare (ulteriormente) il condannato, privandolo definitivamente del profitto illecito dei propri affari criminosi ovvero di beni di valore ad esso corrispondente.

Dire – come fa il nuovo comma 1-bis dell’art. 86 c.p.p. – che nel caso in cui sia disposta una confisca per equivalente di beni non preceduta da sequestro o comunque non individuati, l’esecuzione si debba svolgere con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ossia – segnatamente – attraverso la previa intimazione al pagamento del condannato, mettendolo sul “chi va là” in merito all’intenzione del P.M. di procedere alla confisca di alcuni suoi cespiti, con in più le dilazioni temporali e l’attesa del decorso delle tempistiche previste dalle norme sopra indicate, significa di fatto svuotare di efficacia tale strumento (e le sue residue *chances* di successo)²⁰.

È evidente infatti che, se prima di procedere alla confisca di un bene, il P.M. debba intimare preventivamente al condannato di pagare e, solo in caso negativo, decorsi infruttuosamente i termini dilatori previsti dalla norma, possa procedere in tal senso, anche il più sprovveduto dei criminali potrà eludere con facilità l’azione esecutiva e disfarsi rapidamente dei propri beni, occultandoli ovvero intestandoli a prestanome, avendo tutto il tempo e il modo di farlo comodamente.

L’irrazionalità del sistema così congegnato si manifesta, poi, anche da un altro punto di vista: quale dovrebbe essere la ragione giustificativa per differenziare l’esecuzione della confisca per equivalente a seconda che essa sia o meno preceduta dal sequestro preventivo dei beni? Perché nel caso in cui i beni siano già stati individuati e “congelati” col sequestro preventivo e possano quindi essere facilmente aggrediti in sede esecutiva, si potrà procedere alla loro confisca *tout court*, mentre nel caso in cui ciò non sia avvenuto, si dovrà procedere con il diverso sistema sopra delineato?

Non è peraltro chiaro quale dovrebbe essere, in tale contesto, il ruolo del magistrato di sorveglianza.

In caso, infatti, di accertato mancato pagamento della somma per cui è stata disposta la confisca per equivalente, il P.M. potrebbe procedere alla confisca in

²⁰ Dato che, in tali casi, i “buoi” sono solitamente già “scappati dalla stalla” (e anche da tempo), poiché l’essere arrivati a condanna senza un previo provvedimento di sequestro preventivo implica, nella stragrande maggioranza dei casi, la pressoché certa infruttuosità dell’azione ablativa in sede esecutiva.

autonomia oppure dovrebbe investire della questione il magistrato di sorveglianza? E quest'ultimo, quale ruolo rivestirebbe e quali poteri avrebbe in materia? Dovrebbe eseguire, in luogo del P.M., le opportune (e talora lunghe e complesse) indagini sull'eventuale disponibilità di beni o redditi del condannato, richiedendo, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria (come prevede il nuovo art. 660, comma 9, c.p.p.)?

La norma presenta, sotto tale profilo, un evidente difetto di coordinamento con quella di cui all'art. 660 c.p.p., ritagliata appunto sul meccanismo specifico dell'esecuzione delle pene pecuniarie, che necessariamente, in caso di inadempimento del condannato, prevede la conversione della pena non pagata, con ingresso in campo della magistratura di sorveglianza, il quale non ha senso in relazione alle ipotesi sopra indicate²¹.

Occorre inoltre considerare, più in generale, come, in tale quadro, verrebbero a sovrapporsi le competenze del magistrato di sorveglianza con quelle del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.)²².

A dimostrazione e conferma dell'illogicità della previsione in esame sta, poi, la seconda parte della disposizione in oggetto, che – come visto – mantiene (per fortuna) «ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento [di confisca] su beni individuati successivamente»²³.

È noto infatti che la confisca per equivalente, proprio quando non preceduta da sequestro preventivo, imponga *sempre* al P.M. di individuare i beni su cui essa dovrà operare.

E allora, in tali casi, dire che, da un lato, si debbano seguire le modalità per l'esecuzione delle pene pecuniarie e che, dall'altro, è comunque salva la possibilità per il P.M. di dare esecuzione al provvedimento di confisca per equivalente su beni individuati successivamente allo stesso, appare un evidente controsenso, giacché la seconda preposizione contraddice la prima.

Delle due, infatti, l'una: o si segue, di principio, il meccanismo di riscossione delle pene pecuniarie, oppure si generalizza la possibilità per il P.M. di procedere sempre ed ugualmente alla confisca per equivalente, individuando i beni da assoggettare al vincolo ablatorio, così come è sempre stato fatto – ed efficacemente – fino ad oggi²⁴.

²¹ Senza contare che tutto il meccanismo sopra riassunto, per la sua farraginosità e per le diseconomie che genera, va con ogni evidenza a detrimento anche di quell'obiettivo di riduzione del 25% dei tempi di trattazione dei procedimenti penali che costituisce una delle "milestone" del nuovo PNRR.

²² Con buona pace di quanto, viceversa, sostenuto nella *Relazione finale della Commissione Lattanzi*, 42, secondo cui la soluzione proposta avrebbe il pregio di «supera[re] anche tutte le problematiche emerse in giurisprudenza circa l'autorità competente ad eseguire dette confische».

²³ Sulla modifica del testo definitivo rispetto allo schema di d.lgs. v. *supra* nota n. 9.

²⁴ Cfr. F. MENDITTO, *op. cit.*, 23 s., secondo cui l'inciso finale della nuova disposizione è «opportuno» in quanto «conferma lo specifico ruolo del pubblico ministero che ha l'onere di svolgere le indagini dirette a individuare beni nella disponibilità indiretta del condannato, in precedenza non sequestrati, su cui eseguire la confisca per equivalente divenuta definitiva». Lo stesso sottolinea inoltre come la disposizione «sia in linea con la *ratio* della confisca per equivalente, diretta a riequilibrare gli effetti del delitto recuperando quanto illecitamente sottratto» e imponga «un procedimento che consenta di raggiungere questa finalità, evitando le frequenti operazioni elusive dirette a conservare il vantaggio illecitamente conseguito».

4. Conclusioni.

Con le brevi considerazioni che precedono si ritiene di aver dimostrato come l'anodina disposizione introdotta nell'art. 86, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p. presenti grosse criticità logiche e, soprattutto, gravi problematiche operative, che impongono con urgenza un intervento di correzione del disposto normativo.

Nel settore delle confische è infatti fondamentale assicurare il potere del P.M. di procedere all'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, senza ingenerare dubbi interpretativi.

Lo strumento per procedere in tale senso ci sembra, inevitabilmente, l'immediata adozione di disposizioni integrative e correttive del testo approvato, sempre possibili anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto delegato²⁵, dal momento che la nuova norma rischia altrimenti di cagionare danni maggiori rispetto ai benefici attesi.

In caso contrario, all'interprete non resterà che fare piana applicazione della "clausola di riserva" contenuta nell'inciso finale della nuova disposizione, per continuare a dare esecuzione ai provvedimenti di confisca per equivalente come fatto fino ad oggi, garantendo loro efficacia ed effettività operativa.

²⁵ Fino a due anni dopo la data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega: cfr. art. 1, comma 4, l. n. 134/2021.